

Provincia di Livorno Sviluppo srl, Toscana aeroporti SpA, Interporto toscano “A. Vespucci” SpA, Società Consortile Energia Toscana ; si dovrà pertanto procedere con l’esercizio del diritto di recesso e la vendita dei titoli sui mercati autorizzati laddove sia possibile ed economicamente sostenibile.

INDIRIZZI GESTIONALI 2021-2023 PER LA SOCIETA’ “IN HOUSE” PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO S.R.L.

La società Provincia di Livorno sviluppo s.r.l., è società in house della Provincia di Livorno (iscritta all’Albo Anac ex art. 192 del D.Lgs. 50/2016 il 09.09.2019) con capitale sociale di € 76.500, interamente pubblico, ripartito nel 70% in possesso dell’Amministrazione provinciale ed il restante 30% detenuto dall’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale.

La società costituita nell’anno 2000 e la cui durata è prevista fino al 2040, promuove e coordina tutti gli strumenti utili alla realizzazione di programmi e progetti comunitari, nazionali o regionali, sia nel caso in cui i Soci assumano il ruolo di enti presentatori o attuatori sia con iniziativa diretta, nel caso di bandi emanati da Autorità estere su indirizzo dell’Amministrazione ed in attuazione dell’oggetto sociale.

Essa programma e gestisce la formazione e l’aggiornamento professionale, le iniziative di orientamento professionale e l’educazione permanente ed in genere attività e iniziative volte allo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale.

Per la professionalità acquisita e l’esperienza maturata, la società svolge un’attività di supporto indispensabile per l’Amministrazione specie nelle materie della progettazione e del fund raising di risorse di matrice comunitaria. Pertanto l’Amministrazione provinciale ha deliberato, con la revisione straordinaria delle proprie società partecipate effettuata nell’ottobre 2017, confermata in sede di revisione ordinaria per l’esercizio 2018, di mantenere la partecipazione in detta società.

La società opera prevalentemente nella gestione di servizi strumentali che i soci le affidano, e che devono essere gestiti secondo criteri di efficienza ed efficacia nonché in attività finanziate dai Fondi Comunitari che notoriamente non consente la realizzazione di utili ma solo la copertura delle spese per gli interventi realizzati.

La società gestisce risorse attivate e introitate derivanti da:

Trasferimenti di risorse comunitarie attraverso i progetti da svolgere per conto dell’Amministrazione Provinciale o acquisiti sui canali esteri su indirizzo dell’Amministrazione e in attuazione del proprio oggetto sociale;

Entrate derivanti da prestazioni di servizio svolti in qualità di soggetto strumentale dell’Amministrazione Provinciale.

Lo svolgimento delle attività deve comunque garantire, ai sensi dell’art. 16, co. 3 del D.Lgs. 175/2016 e dell’ art. 5, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, che oltre l’80% del fatturato societario sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dall’Amministrazione provinciale.

L’articolo 19, co. 5, del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, prevede che *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*. A tal proposito, le caratteristiche dell’attività societaria, con particolare riferimento alla capacità di intercettare risorse di natura comunitaria, statale e regionale, rendono

necessaria la definizione di predetti indirizzi in modo da garantire adeguati margini di efficienza ed economicità dell'azione societaria ed al contempo favorire lo sviluppo delle attività di interesse generale perseguite (vedi deliberazione n. 80/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria). Per "spese di funzionamento" si intendono quelle di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9, e 14 del Conto economico secondo lo schema di bilancio ex art. 2425 del Codice Civile e le spese di personale, facenti parte delle spese di funzionamento, sono quelle relative alla voce B, punto 9 del Conto economico.

Tutto ciò premesso, per il triennio 2021 - 2023 la società dovrà svolgere la propria gestione garantendo:

1. la realizzazione di un risultato economico annuale non negativo;
2. di non procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, in presenza di squilibri gestionali o di risultati di esercizio negativi, se non nel caso in cui il correlato costo aggiuntivo sia compensato da un maggior ricavo, atto a migliorare il predetto risultato economico di esercizio;
3. di non procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di dare piena copertura al personale a tempo indeterminato cessato negli esercizi 2019/2020 e nel 2021 nel qual caso sarà necessario verificare la necessità o meno della immediata sostituzione del personale cessato;
4. che il rapporto annuale (a valere per ogni esercizio del triennio di riferimento) tra la voce "costo del personale" (voce B9 del CE) e la somma dei ricavi delle vendite e della prestazioni (voce A1 del CE) con gli altri ricavi e proventi (voce A5 del CE) non sia superiore al risultato di predetto rapporto nell'esercizio 2020 (tenuto conto che la predetta voce B9 è da computare, al netto del costo ascrivibile agli intervenuti incrementi del CCNL di riferimento);
5. che il rapporto annuale (a valere per ogni esercizio del triennio di riferimento) tra la sommatoria delle voci di costo B6, B7, B8, B9, B14 del CE e la somma dei ricavi delle vendite e della prestazioni (voce A1 del CE) con gli altri ricavi e proventi (voce A5 del CE) non sia superiore al risultato di predetto rapporto nell'esercizio 2020;
6. che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello sia finalizzata al contenimento del costo del personale come indicato al punto 4;
7. che il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) per ogni esercizio del triennio di riferimento dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2020; fatto salvo il caso in cui l'eventuale incremento della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sia pari o superiore all'incremento contabilizzato nella voce B del Conto Economico, con riferimento per entrambi i valori all'esercizio 2020.

Per gli obiettivi di natura strategica e gestionale della Società si rimanda alla Sezione Missioni e Programmi.

Quanto determinato nel presente DUP 2021– 2023 dovrà essere recepito nei documenti programmatici della società oltre a conformare le conseguenti decisioni ed attività gestionali.

Servizi pubblici locali

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Con la Legge n. 68 del 6 dicembre 2017 la Regione Toscana ha definito che, fino all'affidamento della gara regionale e comunque non oltre due anni, le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale, mediante la stipula di un contratto di concessione in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, e a far data dalla stipula del contratto medesimo, secondo i seguenti criteri:

- a) individuazione della rete dei servizi per ciascun ambito provinciale a partire dalla rete esistente al 1°